

Maxi DEDUZIONE FISCALE 2024 per incrementi occupazionali

CARATTERISTICHE SOGGETTI DA ASSUMERE

Tutte le tipologie di lavoratori.

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Tutti i datori di lavoro privati, in attività da almeno 365 giorni alla data del 31 dicembre 2023.

La disposizione non si applica alle società ed agli Enti in liquidazione ordinaria o assoggettati a liquidazione giudiziale o ad istituti liquidatori previsti dalle norme sulla crisi di impresa o di insolvenza, contemplate dal D.Lgs. n. 14/2019.

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO

Le tipologie contrattuali ammissibili sono i **contratti a tempo indeterminato**.

MISURA BENEFICIO

Per il periodo di imposta 2024, la deduzione fiscale (fruibile nel 2025) del costo del lavoro -riferibile all'**INCREMENTO OCCUPAZIONALE REALIZZATO NEL 2024**- è **maggiorata del 20%**. Si ricorda che la deduzione, in via normale per l'IRPEF e per l'IRES, è del 100% sul costo del lavoro (retribuzione, contributi, quota del trattamento di fine rapporto, ecc.).

La maggiorazione è pari al 30% per le assunzioni riferite a **“Categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela”**:

1. Soggetti “molto svantaggiati”, come individuati dal Regolamento UE n. 651/2014 e successive modificazioni, fatti propri dal D.M. 17 ottobre 2017 del Ministro del Lavoro (ad esempio i soggetti che da oltre ventiquattro mesi non hanno un lavoro regolarmente retribuito);
2. Persone con disabilità, come individuate dall'art. 1 della legge n. 68/1999, persone svantaggiate ex art. 4 della legge n. 381/1991, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossico dipendenti, alcoolisti, minori in età lavorativa che presentano situazioni di difficoltà familiari, persone detenute od internate nelle carceri, condannati ed internati ammessi alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro all'esterno, ex art. 21 della legge n. 354/1975;

3. Donne di qualsiasi età con almeno due figli di età inferiore ai diciotto anni o prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili al finanziamento nell'ambito dei Fondi strutturali comunitari e nelle aree individuate ex art. 2, numero 4, lettera f) del Regolamento n. 651/2014, individuate, annualmente, con D.M. del Ministro del Lavoro "concertato" con quello dell'Economia;
4. Donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione certificati dai centri antiviolenza ex art. 5-bis del D.L. n. 119/2013, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica. Tale norma, a mio avviso, va cambiata in quanto il solo riferimento alle donne che hanno subito uno sfregio permanente al viso esclude quelle che lo hanno avuto in altra parte del corpo o che hanno subito una fortissima violenza psicologica;
5. Giovani ammessi agli incentivi per l'occupazione giovanile ex art. 27, comma 1, del D.L. n. 48/2023 (si tratta degli "under 30" c.d. "NEET" e che sono registrati nel Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani);
6. Lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o, comunque, compreso tra il 75% ed il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
7. Ex percettori del reddito di cittadinanza decaduti dal beneficio per effetto dell'art. 1, commi da 313 a 318, della legge n. 197/2022 e che non presentino i requisiti necessari per l'accesso all'assegno di inclusione.

Coordinamento con altri esoneri

La maxi deduzione fiscale prevista dall'art.4 è compatibile con le agevolazioni previste per chi assume "lavoratrici svantaggiate", ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 60/2024 (Bonus donne del decreto coesione) e dell'art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 (Incentivo strutturale donne) e con gli sgravi previsti dall'art. 22 del D.L. n. 60/2024 per gli "under 35" (Bonus giovani del decreto coesione). A tal fine si rinvia alle schede dedicate.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO PER USUFRUIRE DEI BENEFICI

Nello specifico il beneficio fiscale richiede che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

1. **incremento occupazionale nel 2024:** l'incremento occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato è calcolato confrontando quelli in forza al 31 dicembre 2024 e il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, mediamente occupato nel 2023. Il computo va fatto comprendendo eventualmente le imprese collegate o soggette a controllo, secondo il concetto di "impresa unica" come da Regolamentazione comunitaria.
2. **incremento occupazionale complessivo nel 2024:** alla fine del periodo d'imposta 2024, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, dovrà essere superiore al numero degli stessi dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta 2023, in coerenza con la relazione illustrativa al D.M 25 giugno 2024.

DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Ai fini della determinazione della maggiorazione, Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

Per i soggetti che in sede di redazione di bilancio non adottano lo schema del conto economico si assumono le corrispondenti voci di costo del personale.

Normativa di riferimento

Art. 4 Decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 216

D.M. del Ministro dell'Economia, 25 giugno 2024 e Relazione illustrativa

Regolamento UE n. 651/2014

D.M. 17 ottobre 2017 del Ministro del Lavoro

Informazioni e contatti

ARPAL - Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali

Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Sud

Consulenza alle imprese - Via Annio Floriano, 16 - 05100 Terni (TR)

Ad Interim Dott. Francesco Giovagnoni Tel. 075. 911 6602 e-mail: francesco.giovagnoni@arpalumbria.it

Dott.ssa Silvia Menicocci Tel. 075. 911 6615 e-mail: silvia.menicocci@arpalumbria.it

Dott.ssa Paola Rosella Tel. 075. 911 6620 e-mail: paola.rosella@arpalumbria.it

Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Nord

Consulenza alle imprese - Via Palermo 106 - 06124 Perugia (PG)

Dott. Francesco Giovagnoni Tel. 075. 911 6261 e-mail: francesco.giovagnoni@arpalumbria.it

Dott.ssa Marta Bertoldi 075. 911 6122 e-mail: marta.bertoldi@arpalumbria.it

Redazione e aggiornamento scheda a cura di:

Dott.ssa Silvia Menicocci e Dott.ssa Paola Rosella

